



Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE :

- Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 – Misura dell'imposta
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta
- Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Riscossione coattiva
- Articolo 10 – Importi minimi per i versamenti
- Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 12 – Contenzioso
- Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 14 – Destinazione gettito imposta
- Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 8/05/2012

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Con il presente Regolamento è istituita l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Lastra a Signa.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Nel presente Regolamento sono stabiliti, tra l'altro, il presupposto dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, le modalità applicative del tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili.
4. Presupposto dell'imposta sono:
 - il pernottamento in strutture ricettive situate sul territorio Comunale ;
 - le locazioni brevi di cui all'art. 4 commi 1 e 5ter del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 , convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96 .
5. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 4 notti .

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1, intese come tutte le strutture di qualsiasi tipo che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, e non risulta iscritto nell'anagrafe dei residenti del Comune di Lastra a Signa.
2. Il gestore delle strutture ricettive di cui all'art. 1, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24/04/2017 n. 50, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti sia dalla legge che dal regolamento comunale.
3. Ai sensi del citato art. 4 comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito con Legge 21/06/2017 n. 96, anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs 14/03/2011 n. 23 con diritto di rivalsa sul soggetto passivo ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento del competente organo comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno .

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento di quattordici anni ;
 - b) soggetti (uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dei comuni confinanti ;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
 - e) portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
 - f) i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
 - g) coloro che soggiornano in maniera non occasionale, per lo svolgimento di attività lavorative nel territorio comunale, presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento;
 - h) agenti di commercio, rappresentanti e altri appartenenti a categorie "business", che soggiornano per motivi di lavoro in strutture ricettive sul territorio purché i datori di lavoro siano in possesso di apposite convenzioni con le strutture stesse;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'ipotesi e le circostanze relative all'esenzione da applicare.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di rendicontare al Comune di Lastra a Signa:
 - entro il giorno 16 (sedici) di ogni trimestre, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel trimestre precedente, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento;
 - qualora, nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, tale obbligo si considera assolto mediante la presentazione a zero della rendicontazione di cui al comma 1 oppure con una autocertificazione all'Ufficio Tributi effettuata per e-mail, PEC o fax entro il termine di cui al comma 1.
2. La rendicontazione deve essere trasmessa obbligatoriamente mediante procedura informatica attraverso il Portale telematico del Comune di Lastra a Signa .
3. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive:
 - un'apposita modulistica
 - un software portale di gestione dell'imposta di soggiorno
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di utilizzare il software di gestione dell'imposta di soggiorno, fornito loro a titolo gratuito da parte del Comune, per gli

adempimenti a loro carico previsti dalla normativa nei confronti del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive devono, inoltre, presentare la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
6. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno e ad aggiornare le tabelle informative di cui all'art. 78 della L. R. 42/2000 con le entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno.
7. L'obbligo di informazione, di cui al comma 6, sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per la propria pubblicità, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno per il periodo considerato utile in relazione alla tipologia delle strutture.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 16 (sedici) di ogni trimestre delle somme riscosse nel trimestre precedente.
5. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.
6. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Lastra a Signa presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sulla presentazione delle rendicontazioni mensili e sulla dichiarazione annuale cumulativa, ai fini del recupero dell'imposta evasa, l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta, ad esibire:
 - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
 - b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161 e 162, 163 della L. n. 296/2006.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele rendicontazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 300,00 ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La violazione della disposizione di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7/bis del TUEL, comporta l'irrogazione di una sanzione :
 - di Euro 150,00 in caso di mancata iscrizione al portale comunale di gestione dell'imposta di soggiorno .
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto e non versato, con un minimo di Euro 50,00.
5. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 250,00 per ciascuna violazione .
6. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali .

Articolo 10 – Importi minimi per i versamenti

1. L'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi non supera i limiti di cui all'art. 28 del Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali .
2. L'ufficio è conseguentemente esonerato dai relativi adempimenti.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione. Si applicano a tal fine i limiti previsti dall'art. 28 del regolamento generale per la disciplina delle Entrate comunali.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario comunale responsabile dell'imposta.

Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella rendicontazione di cui all'art. 5.

Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13 –Funzionario responsabile dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento generale per la disciplina delle Entrate comunali, con provvedimenti degli organi competenti è designato/nominato il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 – Destinazione gettito imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali..
2. La destinazione annuale del gettito sarà effettuata previa consultazione delle Associazioni di categoria dei settori del turismo e dell'agricoltura, che avrà luogo all'interno del "Panel di indirizzo" comunali previsti dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. La data di entrata in vigore del presente Regolamento e di applicazione dell'imposta è stabilita con la relativa deliberazione consiliare approvativa, a seguito dell'efficacia del provvedimento del competente organo regionale di inclusione del Comune di Lastra a Signa nell'elenco regionale delle località turistiche.
2. In sede di prima applicazione dell'imposta, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del primo trimestre di applicazione dell'imposta .

3. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo informatico comunale contestualmente alla relativa deliberazione approvativa ed in via continuativa su apposita sezione del sito informatico del Comune; ne è data altresì la più ampia informazione con ogni ulteriore mezzo a disposizione del Comune.

4. E' fatto, altresì , obbligo ai titolari delle strutture ricettive di esporre in luogo visibile a tutti:
 - a. il presente Regolamento, anche per estratto ;
 - b. le tariffe dell'imposta deliberate annualmente .